

---

## *Sezione di diritto internazionale dell'economia\**

---

### Governance economica

#### RASSEGNA

##### *Unione Europea: affari economici e monetari*

Comunicazione della Commissione europea, *Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita: creazione di uno strumento di convergenza e di competitività*, COM(2013) 165 final, Brussels 20 marzo 2013.

Comunicazione della Commissione europea, *Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita: coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste*, COM(2013) 166 final, Brussels 20 marzo 2013.

**Sentenza del 29 novembre 2012, Tribunale dell'Unione europea, *Gabi Thesing e Bloomberg Finance c. Banca centrale europea*, causa T-590/10.**

##### *Unione Europea: aiuti di Stato*

Issues paper della Commissione, *Evaluation in the field of State aid*, 12 aprile 2013, in [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html).

Working document della Commissione, *Guide to the application of the European Union rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest*, 15 febbraio 2013, SWD(2013) 53 final.

Comunicazione della Commissione, *Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*, GU C 25, 26 gennaio 2013, 1.

Risoluzione del Parlamento europeo, *sulla modernizzazione degli aiuti di stato*, 17 gennaio 2013, 2012/2920 (RSP), in <http://www.europarl.europa.eu>.

---

\* Coordinatore: Prof.ssa Ornella Porchia (Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Scienze Giuridiche). Hanno partecipato alla redazione della presente Sezione: Francesco Costamagna, Claudio Mandrino, Monica Mattone, Lorenza Mola, Stefano Montaldo, Alberto Oddenino, Ludovica Poli, Vito Rubino, Elisa Ruoizzi, Andrea Spagnolo, Federica Toso, Francesca Varvello, Annamaria Viterbo.

Comunicazione della Commissione, *che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*, GU C 398, 22 dicembre 2012, 6.

Relazione della Commissione, *Aggiornamento 2012 del quadro di valutazione degli aiuti di Stato. Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE – Aggiornamento 2012*, 21 dicembre 2012, COM(2012) 778 def.

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, *sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*, GU C 392, 19 dicembre 2012, 1.

## IN EVIDENZA

*L'accesso ai documenti della Banca centrale europea e la tutela dell'ordine pubblico in relazione alle politiche economiche dell'UE e degli Stati membri: il caso dell'inchiesta sul debito pubblico greco.*

Con la recente sentenza *Gabi Thesing e Bloomberg Finance c. Banca centrale europea* (sentenza del 29 novembre 2012, causa T-590/10, attualmente oggetto di impugnazione dinnanzi alla Corte di giustizia), il Tribunale dell'Unione europea ha ritenuto esente da profili di illegittimità una decisione del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), con la quale era stato negato ad una giornalista l'accesso ad alcuni documenti riguardanti la delicata situazione del debito pubblico greco. Nell'ambito di un'inchiesta sul debito sovrano greco, una giornalista di Bloomberg news aveva sollecitato la trasmissione di due documenti di lavoro redatti da funzionari dell'istituzione di Francoforte: l'uno riguardava l'impatto su *deficit* e debito pubblico greci degli *swap* negoziati fuori borsa; l'altro indagava le ripercussioni dell'operazione Titlos plc compiuta dalla Banca centrale greca e la possibilità di rilevare ulteriori esperienze di analoga portata nell'area euro. La richiesta della giornalista trovava fondamento nelle prerogative assicurate dalla decisione 2004/258/CE (decisione della BCE 2004/258/CE del 4 marzo 2004, in GUCE L 80 del 18 marzo 2004, 42), relativa all'accesso ai documenti BCE, ma era stata rigettata sia dal Direttore generale del Segretariato sia, in seguito ad un'istanza di conferma *ex art. 7*, par. 2, della medesima decisione, dal Comitato esecutivo.

La segretezza dei documenti in questione era stata motivata sulla base delle eccezioni al diritto di accesso previste dalla decisione del 2004, all'art. 4. In particolare, con riferimento ad entrambi i documenti, il Comitato esecutivo aveva in

via prioritaria eccetto l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, declinato in termini di protezione della politica economica europea e greca (art. 4, par. 1). Era stato altresì evidenziato come gli scritti in questione costituissero documenti di lavoro ancora *in itinere* e destinati ad uso interno, la cui riservatezza è pertanto consentita, ai sensi all'art. 4, par. 3, della decisione, ove non sussista un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione.

L'analisi della pronuncia in questione impone in via preliminare la ricostruzione del panorama normativo in tema di accesso ai documenti delle istituzioni e degli organi UE. Nella sistematica dei Trattati precedente alla riforma di Lisbona, infatti, l'art. 255 TCE, introdotto dal Trattato di Amsterdam, sanciva in capo ai cittadini europei ed a ogni persona fisica o giuridica che risiedesse o avesse la propria sede legale nel territorio dell'Unione il diritto di consultare i documenti del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio. All'art. 255 TCE, inoltre, faceva eco il testo originario dell'art. 42 della Carta di Nizza, che ribadiva il carattere tendenzialmente pubblico dei lavori delle menzionate istituzioni e dei relativi documenti, mentre l'art. 41 proclamava il diritto ad una buona amministrazione.

Sul punto, in forza dell'investitura espressamente ricevuta dall'art. 255 TCE, il Consiglio adottò il regolamento CE 1049/2001, relativo al diritto di accesso ai documenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio, ancora oggi punto di riferimento elettivo in materia (regolamento del Consiglio CE 1049/2001 del 30 maggio 2001, in GUCE L 145 del 31 maggio 2001, 42). Ciascuna di queste istituzioni, inoltre, era sollecitata a definire mediante regolamenti interni le procedure per l'esercizio di tale diritto.

Sebbene le norme in esame introducessero un'attesa e significativa tutela in capo all'individuo nel rapporto con l'amministrazione europea, le fonti richiamate evidenziavano una lacuna difficilmente giustificabile in un quadro istituzionale europeo in costante e significativa evoluzione (C. MORVIDUCCI, *Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e Trattato di Amsterdam*, in *Rivista italiana di diritto pubblico e comunitario*, 2000, 665). Era invero omesso qualsivoglia riferimento alle istituzioni diverse da quelle espressamente indicate ed agli organi dell'UE, rispetto ai quali, pertanto, non si configurava un'analoga prerogativa in capo ai privati. Nella consapevolezza dei limiti della vigente normativa, il Parlamento, la Commissione ed il Consiglio, con la dichiarazione comune sul regolamento 1049/2001 (dichiarazione del 30 maggio 2001, in GUCE L 173 del 27 giugno 2001, 5) solleccitarono le altre istituzioni e gli organi a adottare regolamenti interni in materia di accesso ai documenti, così da assicurare maggiore trasparenza al loro operato. In forza di tale esortazione, la BCE a sua volta approvò la decisione 2004/258 in commento, relativa al regime dei propri documenti.

Occorre peraltro precisare come il Trattato di Lisbona abbia colto nel segno delle perplessità sollevate in relazione all'art. 255 TCE. Invero, l'attuale art. 15

TFUE estende il diritto di accesso ai documenti di tutte le istituzioni e degli organi dell'Unione, sottolineando come ciascuno di essi sia chiamato ad agire «*nel modo più trasparente possibile*». A tale scopo, Parlamento e Consiglio sono investiti del potere di adottare, secondo procedura legislativa ordinaria, regolamenti volti a definire i principi generali della materia ed i limiti apposti al diritto d'accesso, a tutela di interessi pubblici o privati. Analogo ampliamento dello spettro operativo del diritto d'accesso ai documenti si riscontra all'art. 42 della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, il quale precisa che l'esercizio di questo diritto non trova un ostacolo nell'eventuale mancanza di supporto dell'istituzione o dell'organo interessati (M. CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Bari, 2012, 21). Un secondo profilo meritevole di pur breve considerazione riguarda lo statuto del diritto di accesso ai documenti pubblici in rapporto al più ampio contesto della libertà di espressione e, indirettamente, della libertà di stampa. Sul punto, il panorama normativo internazionale manifesta la tendenza ad un progressivo rafforzamento del diritto alla ricerca delle informazioni ed all'accesso ai documenti pubblici, in uno con lo speculare dovere della pubblica autorità di consentire il soddisfacimento di tali prerogative. Basti pensare all'art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, la cui portata, così come esplicita dal General Comment n. 34, ricomprende il diritto di accesso ai documenti e l'obbligo in capo alle parti di assicurare «*easy, prompt, effective and practical access to such information*», motivando puntualmente ogni eventuale diniego o limitazione. Pari tutela è sancita dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la cui portata, nell'interpretazione fornita dal Comitato dei diritti dell'uomo, si estende in favore di ogni individuo o organizzazione, senza che sorga la necessità di fornire prova di un interesse alla consultazione dei documenti (cfr. le constatazioni del 28 marzo 2011, caso *Tokakunov c. Kirgizstan*, comunicazione n. 1470/26). Quanto al sistema del Consiglio d'Europa, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha seguito un orientamento oscillante. Nella sue prime pronunce in materia, infatti, essa ha escluso che l'accesso ai documenti pubblici potesse essere incardinato nella libertà di espressione, tutelata all'art. 10 CEDU (v. la sentenza 26 marzo 1987, ricorso n. 9248/81, caso *Leander c. Svezia*, Serie n. A 116), ritenendo talora che fosse suscettibile di costituire un corollario a tutela di altri diritti sanciti dalla Convenzione (v., in relazione al diritto alla vita, *ex art. 2 CEDU*, la sentenza 30 novembre 2004, ricorso n. 48939/99, caso *Oneriyildiz c. Turchia*, Rec. 2004-XII). Da ultimo, tuttavia, la Corte ha riconsiderato la propria posizione, statuendo che il diniego opposto dall'autorità pubblica all'accesso a propri documenti costituisce un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione (v. la sentenza del 26 maggio 2009, ricorso n. 31475/05, caso *Kenedi c. Ungheria*).

Il rango riconosciuto al diritto di accesso ai documenti tanto in sede internazionale quanto nell'ordinamento dell'Unione europea impone dunque il rico-

noscimento di un'ampia tutela, che si esplica anzitutto nel dovere di motivazione di un eventuale diniego, condotto sulla base di ragione oggettive e debitamente manifestate. La discrezionalità dell'autorità pubblica, da questo punto di vista, viene in molti casi vincolata ad alcune ipotesi tassative di deroga, alle quali occorre dunque ricondurre ogni decisione di rifiuto. Ciò accade, invero, anche nel contesto europeo, poiché sia il diritto primario (art. 15 TFUE) che le fonti derivate – ed in particolar modo il citato regolamento 1049/2001 e la decisione 2004/258 – elencano puntualmente gli interessi che potrebbero giustificare il sacrificio di una componente essenziale del diritto alla libertà di espressione, tema *a fortiori* sensibile ove si tratti, come nel caso in esame, di attività giornalistica.

Pertanto, nella pronuncia in esame, il Tribunale ricorda come l'istituzione di volta in volta interessata sia chiamata a rendere puntualmente conto delle circostanze che, alla luce delle vicende di specie, conducono a ritenere prevalenti interessi già indicati dal legislatore o dagli organi di quella stessa istituzione come meritevoli di peculiare considerazione. Inoltre, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di consultazione degli atti della Commissione, detta motivazione non può esaurirsi in argomentazioni ipotetiche o dichiarazioni di principio, bensì deve fondarsi su chiari e verificabili elementi di fatto (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2011, causa C-506/08 P, *Svezia c. Commissione*, non ancora in *Racc.*).

A ciò si aggiunga che, secondo il canone ordinariamente avvalorato in sede giurisprudenziale in relazione alla portata operativa delle deroghe a diritti e libertà fondamentali, le limitazioni al diritto di accesso agli atti devono essere in ogni caso interpretate in maniera rigorosa e restrittiva, così da preservarne la natura eccezionale. Allo stesso modo, ogni diniego espresso dall'amministrazione europea deve essere sottoposto ad un vaglio giurisdizionale in ordine al rispetto del principio di proporzionalità: occorre infatti verificare che la misura restrittiva adottata sia ragionevole e necessaria e che dunque non sussistessero alternative di minore incisività, quali, ad esempio, la pubblicazione parziale dei documenti richiesti o la consultazione dilazionata nel tempo. Sul punto, tuttavia, in molti casi, l'apprezzamento *ex post* da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione non può che partire il limite di un necessario *self-restraint* rispetto a scelte di altre istituzioni improntate ad un ampio potere discrezionale. Tradizionalmente, infatti, la Corte di giustizia ed il Tribunale adottano un approccio differente a seconda dell'ampiezza dello spazio decisionale accordato all'istituzione o all'organo il cui operato è sottoposto al loro scrutinio (cfr. P. CRAIG, *EU Administrative Law*, Oxford, 2006, 658). Si evidenzia in particolare una maggiore cautela nella valutazione degli interessi individuali o collettivi sui quali l'atto europeo incida – e dunque un giudizio di “stretta proporzionalità” sui suoi effetti – laddove la materia interessata o

gli scopi perseguiti non coinvolgano scelte ad ampio spettro politico (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 1 aprile 2004, causa C-1/02, *Borgmann*, in *Racc.* I-3219, in relazione all'adeguatezza di misure sanzionatorie di carattere amministrativo in rapporto alla norma dell'ordinamento UE infranta). Viceversa, la giurisprudenza manifesta un allargamento delle maglie del sindacato sulla proporzionalità laddove in favore delle istituzioni sovranazionali sia accordato un significativo spazio decisionale, oppure le scelte cui esse sono chiamate risultino di accentuata complessità: costituiscono espressione elettiva di questo filone la casistica sulla politica sociale, nonché le sentenze nelle quali la Corte interviene su scelte di politica economica e sui profili a queste connessi (Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2008, causa C-127/07, *Société Arcelor Atlantique*, in *Racc.*, I-9895, punto 57 e ulteriore giurisprudenza ivi citata, nonché la sentenza 12 luglio 2012, causa C-59/11, *Association Kokopelli*). In questi ultimi casi, la Corte o il Tribunale contengono il proprio sindacato entro i flessibili limiti della manifesta sproporzione o evidente inadeguatezza delle misure adottate, di talché l'eventuale lesione degli interessi di alcuni soggetti non è di per sé sufficiente a motivare la censura dell'operato delle istituzioni europee, se esso appare frutto di scelte coerenti con gli obiettivi perseguiti (T. TRIDIMAS, *General Principles of EU Law*, Oxford, 2006, 139).

Anche nel caso in esame il Tribunale ha dovuto esercitare una scelta fra i due gradi di intensità dello scrutinio giurisdizionale, optando per la lettura più mite del giudizio di proporzionalità. In particolare, il Collegio ha ritenuto che sorgesse in capo alla BCE un significativo margine di discrezionalità circa la diffusione o meno dei documenti richiesti, che il contesto fattuale di riferimento rendeva particolarmente rilevanti e sensibili. Di conseguenza, i Giudici hanno ritenuto di dover limitare il sindacato di legittimità alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell'esattezza dei fatti materiali, nonché dell'assenza di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi. Questa impostazione appare supportata dalla giurisprudenza di Lussemburgo: pur in mancanza di precedenti specifici sull'interpretazione dell'art. 4 della decisione 2004/258, la Corte di giustizia ha già in passato seguito un analogo orientamento rispetto ad un'identica previsione contenuta nel regolamento 1049/2001 (cfr., in relazione al diniego di accesso a documenti del Consiglio da parte di un individuo per ragioni di ordine pubblico, la sentenza della Corte di giustizia del 1 febbraio 2007, causa C-266/05 P, *Sison c. Consiglio*, in *Racc.* I-1233).

Il Tribunale ha motivato il riconoscimento dell'ampia potestà discrezionale della BCE anzitutto sulla base dell'interesse tutelato attraverso la deroga invocata dal Comitato esecutivo, ossia l'ordine pubblico economico, per sua natura labile ed esposto a volatilità, con gravi conseguenze per Stati e individui. Inoltre,

così come il regolamento 1049/2001, la decisione 2004/258 pone in capo al Comitato esecutivo BCE un vero e proprio obbligo di negare l'accesso ai propri documenti, nel momento in cui una delle deroghe tassativamente indicate sia integrata. Da ultimo, il regime della divulgazione dei documenti della BCE non risponde soltanto all'esigenza di garantire trasparenza e libertà di espressione, ma è altresì ispirato all'esigenza di preservare l'indipendenza dell'operato dell'istituzione monetaria.

Al contempo, l'*iter* argomentativo del Tribunale riconduce questi rilievi ad alcune comuni considerazioni, ispirate dal contesto economico-finanziario coevo alla decisione oggetto di gravame. Infatti, nel 2010 la crisi finanziaria era giunta al suo apice ed aveva fortemente aggravato la situazione di alcuni Stati dell'area euro, circostanza alla quale si era affiancata, in rapida successione, la piena consapevolezza della allarmante – e sino ad allora dissimulata – esposizione debitoria della Grecia. Nonostante l'evidente interesse ad una compiuta e veritiera informazione dell'opinione pubblica sulla reale condizione del debito pubblico greco, la diffusione di documenti di lavoro interni – peraltro considerati non definitivi dalla convenuta – avrebbe potuto ulteriormente aggravare il preoccupante stato di incertezza dei mercati europei. Poiché dunque la diffusione di tali informazioni avrebbe con elevata probabilità incrementato la vulnerabilità dei mercati finanziari, fomentato i timori di insolvenza greca e debilitato la fiducia nelle prospettive della politica economica dell'Unione, il richiamo alla deroga di cui all'art. 4 della decisione 2004/258 appariva legittimo per entrambi i documenti in questione.

Merita infine precisare come il Tribunale abbia altresì rigettato le argomentazioni dei ricorrenti volte ad evidenziare uno scarto tra il livello di protezione del diritto di accesso ai documenti garantito dall'UE e la tutela accordata dall'art. 10 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo, infatti, riconosce che, in presenza di limiti espressamente previsti in sede normativa, il godimento di questo aspetto della libertà di espressione possa essere oggetto di mitigazione, allo scopo di preservare interesse pubblici di particolare rilevanza, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o il carattere confidenziale di determinate informazioni. È pur sempre necessario che le misure restrittive rivestano carattere di eccezionalità, siano inquadrate in ipotesi espressamente indicate dal legislatore e necessarie in una società democratica, ma queste condizioni non appaiono discostarsi dal regime avvalorato in materia nell'UE, potendosi dunque operare un richiamo alla clausola di equivalenza di cui all'art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (G. STROZZI, *Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettive*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, n. 4/2011, 837).

In sede conclusiva, appare suggestivo sollevare i termini generali di una problematica di sistema che in verità meriterebbe maggiore approfondimento. Occorre infatti evidenziare il netto divario sussistente fra il giudizio di proporzionalità condotto dai Giudici dell'Unione sull'operato discrezionale degli organi europei e sulle misure adottate in sede nazionale. Nella prima ipotesi, invero, come visto, eventuali deroghe alle norme UE fondate su motivazioni di ampio respiro vengono sottoposte ad un vaglio di minore intensità. In linea generale, invece, l'operato di uno Stato che intenda valersi di una deroga disciplinata dal diritto dell'Unione è sottoposto ad un puntuale vaglio giurisdizionale, per assicurare che l'attività delle autorità interne non si esaurisca in un tentativo di elusione del diritto UE ed in un *vulnus* alla sua coerente, uniforme ed effettiva applicazione in sede nazionale. Il Giudice dell'Unione, pertanto, tradizionalmente subordina il fruttuoso ricorso a deroghe che investano anche scelte politiche di ampia portata alla presenza di situazioni di pericolo serio ed effettivo per interessi fondamentali dei propri consociati (v., con riferimento all'ordine pubblico, la sentenza della Corte di giustizia del 27 ottobre 1977, causa 30/77, *Regina c. Pierre Bouchereau*, in *Racc.* 1999). Può dunque profilarsi un differente approccio ermeneutico – o quantomeno una diversa modulazione della sua intensità – per situazioni analoghe, ove si tratti di deroghe a diritti fondamentali sancite espressamente dal diritto dell'UE ed invocate ora da autorità nazionali, ora da organi dell'Unione.

*Stefano Montaldo*

## COMMERCIO

### *Accordi internazionali*

Decisione del Consiglio *relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee*, 26 marzo 2012, in GU L 54 del 26 febbraio 2013, 3.

### *Agricoltura - Alimenti*

Sentenza dell'11 aprile 2013, Corte di giustizia (UE), *Karl Berger c. Freistaat Bayern*, causa C-636/11.

Commissione europea, *Libro verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in europa*, 31 gennaio 2013, COM(2013) 37 final.



*Consumatori*

Sentenza del 14 marzo 2013, Corte di giustizia (UE), *Mohamed Aziz c. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)*, causa C-415/11.

Sentenza del 21 febbraio 2013, Corte di giustizia (UE), *Banif Plus Bank Zrt c. Csaba Csipai e Viktória Csipai*, causa C-472/11.

Sentenza del 17 gennaio 2013, Corte di giustizia (UE), *Georg Köck c. Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb*, causa C-206/11.

*Contrattualistica e controversie commerciali*

Sentenza del 11 aprile 2013, Corte di giustizia (UE), *Land Berlin c. Ellen Mirjam Sapir et al.*, causa C-645/11.

Sentenza del 14 marzo 2013, Corte di giustizia (ue), *Česká spořitelna, a.s. c. Gerald Feichter*, causa C-419/11.

Sentenza del 7 febbraio 2013, Corte di giustizia (UE), *Refcomp SpA c. Axa Corporate Solutions Assurance SA et al.*, causa C-543/10.

*Libera circolazione delle merci*

Sentenza dell'11 aprile 2013, Corte di giustizia (UE), *Novartis Pharma GmbH c. Apozyt GmbH*, causa C-535/11.

Sentenza del 14 marzo 2013, Corte di giustizia (UE), *Commissione europea c. Repubblica francese*, causa C-216/11.

Sentenza del 31 gennaio 2013, Corte di giustizia (UE), *Belgische Petroleum Unie VZW et al. c. Belgische Staat*, causa C-26/11.

*Politica commerciale*

Sentenza del 7 febbraio 2013, Tribunale (UE), *Acron OAO c. Consiglio dell'Unione europea*, causa T-118/10.

*Proprietà intellettuale*

Sentenza del 16 aprile 2013, Corte di giustizia (UE), *Regno di Spagna e Repubblica italiana c. Consiglio dell'Unione europea*, cause riunite C-274/11 e C-295/11.

Sentenza del 7 marzo 2013, Corte di giustizia (UE), *ITV Broadcasting Ltd et al. c. TV Catch Up Ltd*, causa C-607/11.

Sentenza del 21 febbraio 2013, Corte di giustizia (UE), *Fédération Cynologique Internationale c. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*, causa C-561/11.

Sentenza del 22 gennaio 2013, Tribunale (UE), *Budějovický Budvar, národní podnik c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, cause riunite T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV e T-309/06 RENV.

#### *Unione doganale*

Sentenza del 7 marzo 13, Corte di giustizia (UE), *Gábor Fekete c. Nemzeti Adó – és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám – és Pénzügyőri Főigazgatósága*, causa C-182/12.

#### *WTO*

Rapporto del Panel del 26 febbraio 2013, China - Definitive Anti-Dumping Duties on X-Ray Security Inspection Equipment from the European Union”, WT/DS425/R.

Rapporti del Panel del 19 dicembre 2012, *Canada - Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation Sector*, WT/DS412/R e WT/DS426/R (multiple complaints).

#### *INVESTIMENTI*

Lodo dell'8 aprile 2013, *Mr. Franck Charles Arif v. Republic of Moldova* (BIT Francia/Moldavia), ICSID Case No. ARB/11/23.

Decisione sulla giurisdizione dell'11 marzo 2013, *Emmis International Holding, B.V., Emmis Radio Operating, B.V., MEM Magyar Electronic Media Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v. The Republic of Hungary* (BIT Ungheria/Olanda e BIT Ungheria/Svizzera), ICSID Case No. ARB/12/2.

Decisione sulla giurisdizione del 5 marzo 2013, *Tulip Real Estate and Development Netherlands B.V. v. Republic of Turkey* (BIT Olanda/Turchia), ICSID Case No. ARB/11/28.

Decisione sulla giurisdizione del 27 febbraio 2013, *Agility for Public Warehousing Company K.S.C. v. Islamic Republic of Pakistan* (BIT Kuwait/Pakistan), ICSID Case No. ARB/11/8 (non ancora pubbl.).

Decisione sulla giurisdizione dell'8 febbraio 2013, *Ambiente Ufficio S.p.A. and others v. Argentine Republic* (formerly *Giordano Alpi and others v. Argentine Republic*) (BIT Italia/Argentina), ICSID Case No. ARB/08/9.

Decisione sulla giurisdizione dell'8 febbraio 2013, *Tidewater Inc., Tidewater Investment SRL, Tidewater Caribe, C.A., Twenty Grand Offshore, L.L.C., Point*

*Marine, L.L.C., Twenty Grand Marine Service, L.L.C., Jackson Marine, L.L.C. and Zapata Gulf Marine Operators, L.L.C. v. The Bolivarian Republic of Venezuela* (BIT Barbados/Venezuela), ICSID Case No. ARB/10/5.

Decisione della Corte federale tedesca sull'esecuzione e sull'immunità statale del 30 gennaio 2013, *Werner Schneider, acting in his capacity as insolvency administrator of Walter Bau Ag (In Liquidation) v. The Kingdom of Thailand* (formerly *Walter Bau AG (in liquidation) v. The Kingdom of Thailand*) (BIT Germanial Tailandia), UNCITRAL.

Lodo del 16 gennaio 2013, *Vannessa Ventures Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela* (BIT Canada/Venezuela), ICSID Case No. ARB(AF)04/6.

Decisione sulla giurisdizione del 21 dicembre 2012, *Getma International and others v. Republic of Guinea* (Legge sugli investimenti stranieri della Guinea), ICSID Case No. ARB/11/29.

Decisione sulla giurisdizione del 29 dicembre 2012, *Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic* (BIT Argentina/Spagna), ICSID Case No. ARB/09/1.

Decisione sulla giurisdizione del 19 dicembre 2012, *Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Republic* (BIT Argentina/Spagna), ICSID Case No. ARB/07/26.

Decisione sulla richiesta di annullamento avanzata dal Cile del 18 dicembre 2012, *Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile* (BIT Cile/Spagna), ICSID Case No. ARB/98/2.

Decisione sulla responsabilità del 14 dicembre 2012, *Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador* (formerly *Burlington Resources Inc. and others v. Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PetroEcuador)*) (BIT Cile/USA), ICSID Case No. ARB/08/5.

Lodo del 7 dicembre 2012, *Achmea B.V. v. The Slovak Republic* (formerly *Eureka B.V. v. The Slovak Republic*) (BIT Olanda/Slovacchia), UNCITRAL, PCA Case No. 2008-13 (non ancora pubbl.)

## NUOVE TECNOLOGIE

Sentenza del 19 febbraio 2013, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Neij and Sunde Kolmisoppi c. Svezia*, ricorso n. 40397/12.

Sentenza del 10 gennaio 2013, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ashby Donald c. Francia*, ricorso n. 36769/08.